

***Sentenza n. 71 del 2005 (Abolizione delle risorse finanziarie da destinare alle Regioni per la riqualificazione di nuclei abusivi ed aree degradate)***

La Regione Emilia-Romagna ha sottoposto al vaglio della Corte costituzionale numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004*), tra cui, l'articolo 2, comma 70, in riferimento agli articoli 3, 117 e 119 della Costituzione. La disposizione impugnata ha abrogato i commi 6, 9, 11 e 24 dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (*Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*), che prevedevano il reperimento e la destinazione vincolata di risorse finanziarie per effettuare interventi di riqualificazione dei nuclei urbani caratterizzati da abusivismo edilizio.

Per la ricorrente, la norma denunciata, abrogando le suddette disposizioni dell'articolo 32, determinerebbe il venir meno delle risorse finanziarie da destinare alle Regioni per interventi di riqualificazione urbana dei nuclei abusivi e per l'attivazione di un programma nazionale di interventi di riqualificazione delle aree degradate, resi necessari dalla legalizzazione delle opere abusive. In altri termini, tale abrogazione lascerebbe le Regioni e gli enti locali privi delle risorse necessarie per un corretto recupero delle opere abusive condonate, determinando una grave lesione della loro autonomia finanziaria, con violazione dell'articolo 119 Cost.; dell'articolo 117 Cost., in quanto costituirebbe un *vulnus* all'obiettivo che la Costituzione assegna al legislatore statale in ordine alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, configurabile non come materia in senso tecnico ma teleologicamente come valore costituzionalmente protetto; dell'articolo 3 Cost. e del principio di ragionevolezza, dal momento che, eliminando dal sistema di reimpiego di parte dei fondi provenienti dal condono la possibilità di attuazione di interventi di riqualificazione, rafforzerebbe l'irragionevolezza del meccanismo del condono edilizio previsto dall'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003 rispetto alla finalità di riqualificazione del territorio.

Per la Corte, la questione di legittimità costituzionale è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, a seguito della sentenza n. 196 del 2004, la disciplina contenuta nell'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003 ha subito una radicale modificazione, soprattutto attraverso il riconoscimento alle Regioni del potere di modulare l'ampiezza del condono edilizio in relazione alla quantità ed alla tipologia degli abusi sanabili, ferma restando la spettanza al legislatore statale della potestà di individuare la portata massima del condono edilizio straordinario, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria sia del limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili (sentenza n. 70 del 2005)

Il mutamento del quadro normativo inciso dalla disposizione impugnata fa venir meno l'attualità dell'interesse della ricorrente al ricorso, non potendo più la Regione lamentare la mancata assegnazione delle risorse necessarie alla riqualificazione urbanistica, dal momento che rientra espressamente nel potere delle Regioni determinare, entro limiti fissati dalla legislazione statale, tipologie ed entità degli abusi condonabili, nonché incrementare sia la misura dell'oblazione fino al 10%, sia la misura degli oneri di concessione fino al 100% al fine di fronteggiare i maggiori costi che le amministrazioni comunali devono affrontare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e, in generale, per gli interventi di riqualificazione delle aree interessate dagli abusi edilizi. Ciò consente alle Regioni di valutare le conseguenze del condono sulle finanze regionali e locali e determinare, anche in ragione delle risorse necessarie agli eventuali interventi di riqualificazione, l'ampiezza della sanatoria.

A riprova della sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, i giudici segnalano che il potere sopra descritto è già stato esercitato proprio dalla Regione Emilia-Romagna con la legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23, la quale, in particolare agli articoli 32 e seguenti, ha individuato gli interventi edilizi suscettibili di sanatoria ed ha incrementato nella misura massima consentita sia l'entità dell'oblazione da corrispondere per la definizione degli illeciti edilizi (art. 31), sia l'ammontare del contributo di concessione (art. 28).

Dott. ssa Paola Garro